



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici
**Direzione generale per il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne**

Divisione 2

Prot. n. 13977
Class. 019.04.03

Roma, 08 -08 -2013

A tutte le Direzioni Marittime

LORO SEDI

A tutte le Capitanerie di porto

LORO SEDI

Al Comando Generale delle Capitanerie di porto

Alla Direzione Generale dei Porti

SEDE

-Alla Confitarma

-Alla CONSAP

- Alla Fedarlinea

-All'Assoporti

-All'Assiterminal

LORO SEDI

OGGETTO: Circolare relativa alla attuazione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.392/2009 del 23 aprile 2009 concernente la responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente e che applica tra i Paesi membri alcune disposizioni della Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare di passeggeri e del loro bagaglio, quale modificata dal Protocollo di Londra del 1 novembre 2002.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 131 del 28 maggio 2009 è stato pubblicato il testo del Regolamento in oggetto (all.1), con il quale sono state dettate le norme per regolare in modo uniforme, tra i Paesi Membri dell'Unione europea, la responsabilità dei vettori marittimi che trasportano passeggeri con bagagli al seguito.

Il Regolamento è entrato in vigore dal 1 gennaio 2013 con le modalità in appresso specificate, emanate al fine di assicurarne la puntuale e corretta attuazione, in particolare per quanto riguarda le unità adibite alla navigazione in cabotaggio nazionale, oggetto delle seguenti disposizioni transitorie.

- 1) L'applicazione del Regolamento 392/2009 è differita, in relazione al disposto di cui all'art. 11 del medesimo Regolamento:
 - a) al 31 dicembre 2016, per le navi, adibite alla navigazione in cabotaggio nazionale, appartenenti alla classe A di cui all'art. 3 comma 1, del Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 recante " *Attuazione della Direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e*



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici
**Direzione generale per il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne**

Divisione 2

alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali” che recepisce l’art. 4 della citata Direttiva ;

- b) al 31 dicembre 2018, per le navi , adibite alla navigazione in cabotaggio nazionale, appartenenti alla classe B di cui all’art. 3 comma 1, del Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 recante ” *Attuazione della Direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali”* che recepisce l’art. 4 della citata Direttiva
- 2) Ai sensi dell’art.1 comma 3 del citato Regolamento , sono attualmente escluse dal campo di applicazione del Regolamento 392/2009 le navi appartenenti alle classi C e D di cui all’art. 3 comma 1, del Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 recante ” *Attuazione della Direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali”*.

Il Direttore Generale
Dott. Enrico Maria Pujia